

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

Consultazione on line dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – sett. 2014

Molte amministrazioni, per quanto riguarda la partecipazione a bandi di gara riguardanti servizi di ingegneria ed architettura, chiedono un attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi firmato dal RUP, la cui mancanza è causa di esclusione. Quest’Ordine ritiene che si tratta di una previsione illegittima dei bandi di gara. Difatti, l’art.106 c. 2 del D.P.R.207/2010 impone ai concorrenti, unitamente alla propria offerta, una dichiarazione di sopralluogo e non prevede tale adempimento a pena di esclusione. Tale articolo si riferisce unicamente agli appalti di lavori e concessioni e non già a servizi e forniture; pertanto, per analogia, tale adempimento lo si può estendere agli appalti di servizi e forniture.

Tale adempimento formale è quindi privo di una base normativa e si pone in contrasto con le esigenze di semplificazione, risultando solo un aggravio del procedimento di gara e violando inoltre il principio di proporzionalità sancito dagli articoli 73 e 74 del Codice dei Contratti. Vi è da precisare che tale attestato di sopralluogo riduce il termine di partecipazione alla gara in quanto viene fissato una scadenza entro il quale effettuare il sopralluogo, solitamente, molto antecedente alla scadenza di presentazione dell’offerta.

Vincenzo Fraiese

Presidente Commissione Monitoraggio Bandi LL.PP. e rapporti con A.N.A.C.